SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1610-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Assunzione straordinaria presso gli uffici consolari di 1ª categoria di personale temporaneo a contratto, per l'esecuzione all'estero della legge 8 maggio 1985, n. 205, concernente istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Emigrazione - Ministero affari esteri)

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana a norma della legge 8 maggio 1985, n. 205, comporta una serie di adempimenti complessi non soltanto ai fini della identificazione del corpo elettorale ma anche ai fini di garantire le delicate procedure per l'elezione dei Comitati stessi.

La cronica mancanza di personale presso i Consolati impedisce di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge; si rende necessario quindi provvedere in tempo utile al potenziamento della dotazione di personale per consentire ai Consolati di assolvere agli obblighi ad essi spettanti.

Il disegno di legge in oggetto prevede l'assunzione di un ristretto numero di impiegati a contratto trimestrale non rinnovabile, fino ad un massimo di 200 unità. Tale assunzione dovrà aver luogo in modo da essere effettivamente funzionale all'elezione dei Comitati.

Tenuto conto del parere favorevole della 5ª Commissione ed essendo state accolte le proposte di modifica suggerite dalla 1ª Commissione, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione in tempi brevi del disegno di legge nel testo da essa proposto.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

27 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che sia modificato l'articolo 1, comma 2: l'assunzione degli impiegati temporanei, ivi prevista, dovrà aver luogo in modo tale da essere effettivamente funzionale allo svolgimento dell'elezione del comitato.

La Commissione suggerisce altresì, al primo comma dell'articolo 1, di precisare criteri e limiti della « non rinnovabilità » del contratto.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

26 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Assunzione straordinaria presso gli uffici consolari di 1ª categoria di personale temporaneo a contratto, per l'esecuzione all'estero della legge 8 maggio 1985, n. 205, concernente istituzione dei Comitati della emigrazione italiana

Art. 1.

1. Gli uffici consolari di 1ª categoria nella cui circoscrizione è prevista la elezione di un Comitato dell'emigrazione italiana (Co Em It) in esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, possono essere autorizzati dal Ministero degli affari esteri ad assumere, a titolo straordinario, impiegati temporanei con contratto trimestrale non rinnovabile, per un totale complessivo di non oltre 200 unità.

2. L'assunzione, da espletarsi con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è consentita in deroga ai limiti di contingente ed ai divieti di assunzione in vigore.

3. All'onere derivante nel 1986 dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo spe-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Assunzione straordinaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria, di personale temporaneo a contratto, per l'elezione dei Comitati della emigrazione italiana

Art. 1.

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria nella cui circoscrizione è prevista l'elezione di un Comitato dell'emigrazione italiana, possono essere autorizzati dal Ministero degli affari esteri ad assumere, a titolo straordinario, impiegati temporanei con contratto trimestrale non rinnovabile, per un totale complessivo di non oltre 200 unità.

2. Gli impiegati assunti con i predetti contratti non potranno essere assunti una seconda volta, a titolo straordinario, con un nuovo contratto stipulato ai sensi della presente legge.

3. L'assunzione, da espletarsi con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è consentita in deroga ai limiti di contingente e ai divieti di assunzione in vigore ed i relativi contratti prevederanno espressamente lo svolgimento di operazioni connesse alle elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
cifico accantonamento: « Assunzione straordinaria di personale temporaneo a contratto per i lavori organizzativi connessi alle elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana».	
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	5. *Identico.*
Art. 2.	Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	1. *Identico.*